



COMUNE DI CIGLIANO

Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 38 del 11/07/2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Il giorno 11/07/2015 alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
1) Filippi Bruna	1) Rigazio Anna
2) Bobba Roberto	2) Castelli Gianni
3) Grigolo Emiliano	3) Beltrame Donatella
4) Autino Livio	
5) Corgnati Giovanni	
6) Cena Giovanni Rocco	
7) Bertotto Stefano	
8) Germano Livio	
9) Civati Fernanda	
10) Saggio Claudia	
Totale presenti 10	Totale assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michelangelo La Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Filippi Bruna assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Deliberazione CC n. 38 del 11/07/2015 - PROPOSTA
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

L'Amministratore competente

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 24 del 26 luglio 2014, e successiva modifica C.C. n. 20 del 18/05/2015, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Premesso che la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Visto il **comma 649 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014** dopo le ultime modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 6.3.2014, che recita quanto segue:

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Vista la Legge 23 maggio 2014, n. 80 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47) che all'art. 9 bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: *" , l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti"* fino a: *"non risulti locata"* sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

2. **Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.**

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di apportare le necessarie modifiche al Regolamento in questione, prevedendo pertanto quanto segue:

ART. 34 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - Viene inserito il seguente comma 4:

Alle disposizioni, in tema di obbligo di denuncia, soggiace anche il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che intende avvalersi della riduzione del 20% della quota variabile, per la parte degli stessi destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate.

Per riciclaggio, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche richiedere al richiedente

ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.

ART. 59 - ESENZIONI E RIDUZIONI -

RIDUZIONI: Viene inserito al punto 3 la lettera g): **il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

ULTERIORI RIDUZIONI

Viene aggiunto al comma 1 quanto segue: al produttore di rifiuti assimilati agli urbani spetta la riduzione del 20% della quota variabile per la parte degli stessi destinati al riciclo (secondo le modalità stabilite dal 4° comma dell'art. 34 del presente regolamento).

ART. 61 - GESTIONE RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI - AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI.

Il secondo comma del punto 2 viene sostituito come segue:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; **a tal proposito è altresì escluso dal pagamento del tributo la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.** Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).

ART. 81 - ABITAZIONE PRINCIPALE (I.M.U.)

Viene inserito un ultimo comma come segue: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. I contribuenti interessati, al fine di godere del beneficio previsto dall'anno 2015 sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, **a pena di decadenza**, apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti ed a documentare lo status di pensionato nel Paese di residenza. Alla documentazione non in lingua italiana dovrà essere allegata formale traduzione secondo la normativa internazionale in materia.

ART. 117 - DETRAZIONI (T.A.S.I.)

Viene inserito il seguente punto 2.: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Al di fuori di detta ipotesi la TASI è applicata in misura piena.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il parere del Revisore del Conto;

propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), prevedendo quanto segue:

ART. 34 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - Viene inserito il seguente comma 4:
Alle disposizioni, in tema di obbligo di denuncia, soggiace anche il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che intende avvalersi della riduzione del 20% della quota variabile, per la parte degli stessi destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. di Stabilità 2014), da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate.

Per riciclaggio, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto, legittimato anche richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.

ART. 59 - ESENZIONI E RIDUZIONI -

RIDUZIONI: Viene inserito al punto 3 la lettera g): **il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

ULTERIORI RIDUZIONI

Viene aggiunto al comma 1 quanto segue: al produttore di rifiuti assimilati agli urbani spetta la riduzione del 20% della quota variabile per la parte degli stessi destinati al riciclo (secondo le modalità stabilite dal 4° comma dell'art. 34 del presente regolamento).

ART. 61 - GESTIONE RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI - AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI.

Il secondo comma del punto 2 viene sostituito come segue:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; **a tal proposito è altresì escluso dal pagamento del tributo la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.** Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).

ART. 81 - ABITAZIONE PRINCIPALE (I.M.U.)

Viene inserito un ultimo comma come segue: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. I contribuenti interessati, al fine di godere del beneficio previsto dall'anno 2015 sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, **a pena di decadenza**, apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti ed a documentare lo status di pensionato nel Paese di residenza. Alla documentazione non in lingua italiana dovrà essere allegata formale traduzione secondo la normativa internazionale in materia.

ART. 117 - DETRAZIONI (T.A.S.I.)

Viene inserito il seguente punto 2.: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Al di fuori di detta ipotesi la TASI è applicata in misura piena.

- 3) di dare atto che la modifica al Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Deliberazione CC n. 38 del 11/07/2015 - PARERI PREVENTIVI
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Il/La sottoscritto/a, Livio Autino, Amministratore, propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Livio Autino
Data 06/07/2015

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro Andreone
Data 06/07/2015

Deliberazione CC n. 38 del 11/07/2015 - DISCUSSIONE, VOTAZIONE E DISPOSTO
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Udita la relazione del Vice-Sindaco Bruna Filippi che relaziona sul punto relativo alla "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)" e precisa che è prevista la riduzione della TARI nei casi di cui alla proposta di deliberazione che si approva con la presente ed alla quale si fa espresso rinvio.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Livio Autino, Emiliano Grigolo, Bruna Filippi, Fernanda Civati e Giovanni Corgnati per i cui testi integrali si rinvia espressamente alla registrazione audio della seduta.

Alle ore 10, 20 termina la seduta del Consiglio Comunale.

Dopo il termine della seduta il Consigliere Comunale Giovanni Corgnati informa i Consiglieri Comunali sul finanziamento per il vecchio asilo e precisa che in base all'orientamento maturato in Regione le situazioni ferme non andranno più avanti, mentre chi ha i cantieri aperti potrà continuare e rassicura sul fatto che almeno non si restituiranno i soldi indietro.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Filippi Bruna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione;

× Viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 LUG. 2015 e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, Reg. Pubbl. n. 517/2015.

× E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e per giorni _____ ai sensi di Legge.

Addì 14 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 24 LUG. 2015 ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Addì 25 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
~~F.to Michelangelo La Rocca~~
GIUSEPPE DABRAIO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cigliano li 14 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelangelo La Rocca

